

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 11 DEL 15.06.2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 15 dell' 1 dicembre 2017.**

## 1 PREMESSA

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2015-2020.

A partire dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/2393, il c.d. "regolamento omnibus". La proposta omnibus costituisce la seconda fase dell'esercizio di semplificazione della PAC e ha fatto seguito a varie misure di semplificazione adottate modificando gli orientamenti e gli atti delegati e di esecuzione della Commissione.

Le norme convenute semplificheranno la politica agricola comune (PAC) attraverso una serie di miglioramenti tecnici ai quattro regolamenti PAC: pagamenti diretti, sviluppo rurale, organizzazione comune dei mercati e regolamento orizzontale.

Alcune norme sono direttamente applicabili, per altre sono stati lasciati spazi di discrezionalità a ciascuno Stato Membro, con l'obbligo di comunicare alla Commissione le decisioni prese entro il 31 marzo 2018.

Le modifiche introdotte nei sistemi amministrativi per i pagamenti diretti a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevedono, tra l'altro, una riorganizzazione dei sistemi informatici, modifiche alle procedure e attività di sensibilizzazione nei confronti dei beneficiari volte a informarli delle nuove disposizioni giuridiche, oltre che ritardi nell'attuazione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali hanno compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In considerazione di tale situazione, il regolamento (UE) 8

maggio 2018, n. 2018/701/UE ha consentito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 riguardo al termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli, nonché per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

Nella seduta del 19 aprile 2018, la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa sulla proposta di decreto ministeriale con il quale è stato deciso di avvalersi della possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento al 15 giugno 2018, adottata formalmente con DM 7 giugno 2018 n. 5467.

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto efficace il regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, GDPR) con cui la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).

## 2 Riferimenti normativi

### 2.1 Base giuridica unionale

- Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Reg. (CE) 8 maggio 2018, n. 2018/701/UE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifica alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2018.

- Reg. (UE) 14 maggio 2018, n. 2018/709/UE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa.

- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## 2.2 Base giuridica Nazionale

- Istruzioni Operative Arcea n. 15 dell' 1 dicembre 2017 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018.
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Istruzioni Operative Arcea n. 3 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 8 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Istruzioni Operative Arcea n. 2 dell' 8 marzo 2018 - pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM 14 novembre 2017, n. 4529.
- Istruzioni Operative Arcea n. 4 del 26/03/2018- Pagamento aiuto “de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del D.M.: 14/11/2017, n. 4529- Integrazione alle Istruzioni operative n. 2/2018 dell' 8/03/2018.
- Circolare AGEA prot. n. 35573 del 24 aprile 2018 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONVERSIONE DEI PRATI PERMANENTI.
- Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 6 giugno 2018 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2018 – Ulteriori indicazioni.
- Istruzioni Operative Arcea n. 10 del 15/06/2018 “Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2018- Ulteriori indicazioni- Integrazioni alle IO Arcea 9 del 6/06/2018.
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5467 - Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2018.
- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- Circolare AGEA prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 - Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018.
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016.
- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI.
- Circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2018.

### 3 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018.

L'Organismo pagatore ARCEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

### 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE IN PROROGA

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM 7 giugno 2018 n. 5467 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2018 sono:

1. domande iniziali: **15 giugno 2018.**
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 giugno 2018;**
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore.** Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di GIORNO FESTIVO è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). La data di presentazione della domanda all'OP ARCEA è attestata come di seguito indicato:
  - Tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
  - Direttamente per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;

#### 4.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2018**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016. Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2018 sono irricevibili.**

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre il 10 luglio 2018 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.**

#### **4.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del 15 giugno 2018, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2018.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

#### **4.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni - domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi**

I risultati determinati a seguito dei controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 giugno 2018, comunque non oltre la data del 20 luglio 2018.

### **5 Inverdimento**

Il paragrafo 8.2 delle Istruzioni Operative n. 15 dell' 1 dicembre 2017 è sostituito dal seguente.

#### **5.1 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013**

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

### 5.1.1 Aziende biologiche

Sono considerate automaticamente adempienti le aziende biologiche; qualora l'azienda agricola abbia una unità dedicata alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale.

Si precisa che le valutazioni ai fini dell'art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013 sono effettuate con riguardo alle notifiche di attività con metodo biologico presentate ai sensi del D.M. n. 2049 del 1 febbraio 2012 entro il 9 giugno, prendendo atto che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014, è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda. Tali modalità sono applicate a partire dalla campagna 2015.

### 5.1.2 Terreno lasciato a riposo

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici tra agricoltori che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. A), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è introdotta la possibilità di eseguire lavorazioni meccaniche sul terreno a riposo nel caso di semina di specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna;
- d. lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f. lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III del DM n. 5604 del 2 ottobre 2017. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano "predominanti."

A partire dalla dichiarazione 2018:

- ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione lineare resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente;
- Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE.

### *Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013*

Sono obbligate a diversificare le colture le aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse.

Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, vi devono essere almeno tre colture diverse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi.

I limiti massimi stabiliti, **fatto salvo il numero di colture richieste**, non si applicano alle aziende qualora:

- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o
- i terreni lasciati a riposo o
- investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da:
  - erba o altre piante erbacee da foraggio o
  - terreni lasciati a riposo.

## *Condizioni di deroga*

Il vincolo della diversificazione non si applica alle aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75%:
  - o per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o
  - o Investiti a colture di leguminose o
  - o lasciati a riposo o
  - o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  
- la cui superficie agricola ammissibile per più del 75% risulta:
  - o costituita da prato permanente o
  - o utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o
  - o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o
  - o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  
- i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è disposto dalla circolare Agea prot. n. ACIU 2014 702 del 31 ottobre 2014 ed è ricompreso tra il 1 aprile e il 9 giugno della campagna di presentazione della domanda.

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle diverse quote, l'agricoltore, prima della presentazione della domanda di aiuto, deve aggiornare il proprio fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie a identificare le colture principali - come definite nella circolare di AGEA Prot. N. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 - che occupano i terreni a seminativo dell'azienda evitando sovrapposizioni. Si richiamano, al riguardo, le definizioni di coltura contenute nel paragrafo 4, dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) erba o altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

A partire dal 1 gennaio 2018 il *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate come EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali, sono considerate parte della porzione corrispondente di seminativo e concorrono alla determinazione della superficie ammissibile ai fini della



diversificazione colturale.

### ***Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013***

La normativa unionale distingue i prati permanenti a seconda che siano ubicati in “zone sensibili” ad alto valore ambientale o in altre zone. La delimitazione delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) per l’inserimento nel SIPA/LPIS.

La caratteristica di tali superfici deve essere resa nota, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori.

**Sui prati permanenti ubicati in zone sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi.**

Le *Linee guida mantenimento prati permanenti*, redatte dal Mipaaf (Prot. n. 4422 del 29/07/2015) specificano che per aratura si intende una lavorazione che elimina o rovina la copertura erbosa (quando la terra è rovesciata e/o la lavorazione è profonda). Questa operazione riduce il sequestro di carbonio e danneggia gli habitat di un sito ad alto valore ambientale, in particolare se il prato permanente costituisce questi habitat. Inoltre, può causare disturbo agli animali o cambiare la composizione floristica del prato. In linea di principio, il divieto di aratura deve essere strettamente mantenuto. L’uso di lavorazioni leggere prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale potrebbe essere accettato, a condizione che abbia l’unico scopo di preparare il suolo per ripristinare il prato.

Sui prati permanenti ubicati in zone diverse da quelle sensibili, tuttavia, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati, secondo le modalità indicate nella circolare AGEA prot. n. 35573 del 24 aprile 2018.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all’art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513, come sostituito dal DM 7 giugno 2018 n. 5465).

Il registro viene implementato anche a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM del 18 novembre 2014 n. 6513, come sostituito dal DM 7 giugno 2018 n. 5465), obbligando a ripristinare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Le linee guida SIPA (doc. DSCG/2014/33-REV2 – FINAL) alla fine del cap. 2.1 “Distinzione delle superfici agricole/copertura del suolo nella parcella di riferimento” chiariscono i criteri per la classificazione dei prati permanenti in relazione alla durata della successione dell’erba e altre erbacee da foraggio sulla stessa parcella.

Gli elementi chiave per la classificazione di superfici agricole come prati permanenti sono:

– la classificazione delle piante come erba o altre piante erbacee da foraggio come previsto dall’art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013:

– la successione per 5 anni consecutivi fuori rotazione.

Le superfici messe a riposo che non siano dichiarate senza interruzione come EFA e le aree con erbe e altri foraggi erbacei, dopo 5 anni di dichiarazione devono essere dichiarati come pascoli permanenti e essere registrati come tali nel LPIS.

Per questo principio è prevista una deroga dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2014 per le superfici destinate ad un impegno agroambientale.

La sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2014 nel caso C-47/13, specifica ulteriormente l'interpretazione della definizione di prato permanente e chiarisce la successione delle specie nel prato pascolo.

La definizione di pascolo permanente prevista dall'art. 2(2)(c) del reg. 1120/2009 deve essere interpretata come "terreno agricolo che è attualmente, e lo è stato per cinque anni o più, usato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche se quel terreno è stato arato e seminato con un'altra varietà di foraggio diversa da quella precedente".

La sentenza rinforza il fatto che la continuità di erba e altre piante erbacee è un fattore determinante per la classificazione delle superfici in prati permanenti. Inoltre, prevedendo la possibilità di aratura e risemina anche con specie diverse, dà flessibilità in termini di gestione.

A partire dal 2016 sono state recepite le indicazioni unionali relative al mantenimento dei prati permanenti. L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

**È stata quindi introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione (paragrafo 3, lettera G), punto 9 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.).**

### *Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013*

*Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, "Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico".*

Il vincolo ha avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all'art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, di seguito elencate:

1. terreni lasciati a riposo;
2. terrazze;
3. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi;

4. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente;
5. ettari agroforestali;
6. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste;
7. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
8. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013);
9. superfici con colture azotofissatrici.

Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

Si precisa che la coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Tale condizione verrà verificata anche con specifici controlli in campo; le fatture o i cartellini di acquisto della semente dovranno essere tenute a disposizione ed esibite a richiesta dell'Organismo Pagatore o dei controllori da questi incaricati.

### *Condizioni di deroga*

L'obbligo di costituire un'area di interesse ecologico non si applica alle aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75%:
  - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o
  - Investiti a colture di leguminose o
  - lasciati a riposo o
  - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.
  
- la cui superficie agricola ammissibile per più del 75% risulta:
  - costituita da prato permanente o
  - utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o
  - Investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o
  - sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

## **6 Pagamento per i giovani agricoltori**

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

Inoltre, l'art. 50, paragrafo 5, del reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori,

purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

Si precisa che il requisito anagrafico (età non superiore a 40 anni) deve essere soddisfatto dall'agricoltore solo nel primo anno di presentazione della richiesta di aiuto del premio giovane agricoltore e che lo stesso avrà diritto a percepire il suddetto premio anche dopo aver superato detto limite anagrafico, per un periodo massimo di cinque anni.

A seguito della modifica normativa, pertanto, si precisa che:

- Ai fini del pagamento non si considerano più gli eventuali anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori;
- Coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma, potranno richiedere l'aiuto a partire dal 2018 e ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori;
- I pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei 5 anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere erogati, atteso che la modifica normativa in esame è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Si riporta di seguito, un esempio di calcolo del pagamento.

In applicazione della formulazione originaria dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

| 2010                                 | 2015                                                                     | 2016                                                            | 2017                                                            | 2018                                                                                    | 2019                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| insediamento del giovane agricoltore | prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori |                                                                 |                                                                 | Regolamento omnibus: presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori | Regolamento omnibus: presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori |
|                                      | pagamento del premio giovane erogato                                     | pagamento per i giovani agricoltori non erogato (non spettante) | pagamento per i giovani agricoltori non erogato (non spettante) | pagamento per i giovani agricoltori erogabile                                           | pagamento per i giovani agricoltori erogabile                                           |

Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale. Al riguardo, si applica la medesima procedura sopra indicata con l'ulteriore precisazione che, per beneficiare del pagamento in questione, nella compagine sociale deve obbligatoriamente continuare a essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane.

Pertanto, avendo riguardo all'esempio sopra rappresentato, affinché nel 2018 e nel 2019 la società riprenda a percepire il premio giovane è necessario che nella compagine sociale sia presente un giovane che detenga il controllo effettivo della società (può trattarsi indifferentemente di un nuovo soggetto o di un soggetto già presente nella società). Si rimanda, inoltre, ai chiarimenti contenuti nella circolare AGEA prot. n. 2506 del 16 maggio 2016.

## **7 Accesso alla Riserva Nazionale**

Le superfici per le quali si intende richiedere l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale devono essere dichiarate nella domanda unica. La circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018, che si intende integralmente adottata, stabilisce i requisiti per l'accesso ad ogni fattispecie e indica la tipologia di documentazione eventualmente necessaria a supporto della richiesta. Le parcelle agricole individuate graficamente, nonché l'eventuale documentazione allegata, saranno oggetto di istruttoria secondo quanto specificato nell'allegato I della medesima circolare AGEA.

## **8 Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6)**

Ad integrazione delle disposizioni riportate nel paragrafo 8.4.9.3. delle Istruzioni Operative Arcea n. 15 dell'1 dicembre 2017, si precisa che l'agricoltore che aderisce ad un sistema di qualità e richiede l'aiuto, debba essere in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

## **9 Altri regimi di aiuto - Grano duro - De Minimis**

Il paragrafo 8.5 delle Istruzioni Operative Arcea n. 15 dell'1 dicembre 2017 è sostituito dal presente paragrafo.

L'aiuto de minimis istituito dal DM 11000 del 2016 e confermato dal DM 4259 DEL 14/11/2017 è attuato secondo le disposizioni impartite con le Istruzioni Operative di ARCEA n. 2 dell'8 marzo 2018 e smi.

L'aiuto è destinato al grano duro seminato nel periodo autunno/inverno 2017-2018 e raccolto nel corso dell'anno 2018.

## 10 Informazioni presenti nella domanda unica

La tabella riportata nel paragrafo 9.1 delle Istruzioni Operative Arcea n. 15 dell' 1 dicembre 2017 è sostituita dalla seguente:

DOMANDA UNICA 2018

| Componenti della domanda | Contenuto                                                                                                                        | Dettaglio                                                                                                                    | Operazioni del dichiarante                                               | Quadro compilato da:                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>FRONTESPIZIO</u>      |                                                                                                                                  | Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente             | Indicare la finalità di presentazione                                    | tutte le domande                                                                             |
| <u>QUADRO A</u>          | DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E COORDINATE PER IL PAGAMENTO                                                                   | La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione. | Precompilato.                                                            | tutte le domande                                                                             |
| <u>QUADRO A1</u>         | AGRICOLTORE IN ATTIVITA'                                                                                                         | Riporta le dichiarazioni e gli allegati per i produttori che devono dimostrare l'attività agricola                           | Acquisire le informazioni previste                                       | Produttori che devono dimostrare l'attività agricola                                         |
| <u>QUADRO B</u>          | RICHIESTA REGIME DI BASE                                                                                                         | Riporta la richiesta di assegnazione e attivazione diritti e le superfici ammissibili                                        | Precompilato.                                                            | domande con richiesta di pagamento di base                                                   |
| <u>QUADRO B2</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE                                              | Riporta le informazioni specifiche per il regime di pagamento di base                                                        | Acquisire le informazioni previste                                       | domande con richiesta di pagamento di base e prati permanenti                                |
| <u>QUADRO B3</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra                                                                            |                                                                                                                              | Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili | domande con indicazione di coltivazione di CANAPA da fibra                                   |
| <u>QUADRO B4</u>         | PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (art. 50 del reg. (UE) N. 1307/2013, applicato dal Capo II del DM 18 novembre 2014, n. 6513) |                                                                                                                              | Acquisire le informazioni previste                                       | domande con richiesta di pagamento di base e pagamento per il regime dei giovani agricoltori |
| <u>QUADRO C</u>          | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DATI GENERALI                                                                           | Riporta le informazioni riepilogative per l'applicazione del greening                                                        | Precompilato.                                                            | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening                             |
| <u>QUADRO C1</u>         | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE                                                          | Riporta le informazioni per la diversificazione delle colture                                                                | Precompilato.                                                            | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening                             |
| <u>QUADRO C2</u>         | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - PRATI PERMANENTI                                                                        | Riporta le informazioni per i prati permanenti                                                                               | Precompilato.                                                            | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening                             |

## DOMANDA UNICA 2018

| Componenti della domanda | Contenuto                                                                                                                            | Dettaglio                                                                                                      | Operazioni del dichiarante                                               | Quadro compilato da:                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>QUADRO C3</u>         | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVERDIMENTO - EFA                                                                                         | Riporta le informazioni per le EFA                                                                             | Precompilato.                                                            | domande con richiesta di pagamento di base e obbligo di greening        |
| <u>QUADRO D</u>          | DATI DI RIEPILOGO AZIENDE CHE RICHIEDONO IL SOSTEGNO ACCOPPIATO                                                                      | Riporta i dati di riepilogo degli aiuti richiesti                                                              | Precompilato.                                                            | domande con richieste per il sostegno accoppiato                        |
| <u>QUADRO D1</u>         | RICHIESTE PREMI SU ALLEVAMENTI                                                                                                       | aiuti richiesti                                                                                                | Indicare i premi richiesti sugli allevamenti                             | domande con richieste per il sostegno accoppiato - bovini, ovini, latte |
| <u>QUADRO D2</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- superfici                                                                   | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti                                          | Indicare gli allegati presenti e fornire informazioni da essi desumibili | domande con richiesta del sostegno accoppiato su superfici              |
| <u>QUADRO D3</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI- bovini-ovini                                                                | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti                                          | Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti                  | domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da carne e ovini   |
| <u>QUADRO D4</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SOSTEGNI ACCOPPIATI - latte                                                                      | Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti                                          | Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti                  | domande con richiesta del sostegno accoppiato bovini da latte           |
| <u>QUADRO R2</u>         | REGIME DI BASE - ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, applicato dall'art. 11 del DM 18/11/2014, n. 6513) | Occorre riportare informazioni specifiche relative alle fattispecie di interesse                               | Barrare le dichiarazioni previste dagli aiuti richiesti                  | domande con richiesta di accesso alla riserva nazionale                 |
| <u>QUADRO GD</u>         | INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO "DE MINIMIS" PER IL GRANO DURO AI SENSI DEL DM 11000 DEL 02/11/2016 e s.m.i.              | Dichiarazioni e dettagli obbligatori per il richiedente il premio de minimis Grano Duro (limite massimo 50 ha) | Indicare le informazioni di dettaglio                                    | domande con richiesta del sostegno de minimis per il grano duro         |
| <u>QUADRO P</u>          | PARCELLE AGRICOLE grafiche                                                                                                           | Riporta l'indicazione delle parcelle agricole individuate graficamente                                         | associare agli appezzamenti gli interventi richiesti                     | domande per superficie GRAFICHE                                         |
| <u>QUADRO K</u>          | DICHIARAZIONI E IMPEGNI                                                                                                              | Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, compresa la condizionalità                             | Barrare le dichiarazioni previste                                        | tutte le domande                                                        |
| <u>QUADRO J</u>          | AGGIORNAMENTO DEL CATASTO                                                                                                            | Quadro da presentare obbligatoriamente per il richiedente nella cui azienda siano presenti superfici           | Barrare la dichiarazione prevista                                        | tutte le domande                                                        |
| <u>QUADRO M</u>          | ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE                                                                                    | Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA, da inserire nel fascicolo cartaceo                             | Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni.  | tutte le domande                                                        |

## 11 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation, adottato il 27 aprile 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, ma è definitivamente efficace dal 25 maggio 2018. Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione europea) che trattano dati di residenti nell'Unione europea ad osservare e adempiere agli obblighi previsti. Gli obiettivi principali della Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l'UE. Dalla sua entrata in vigore, il RGPD ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE)[2] e, in Italia, ha abrogato le norme del codice per la protezione dei dati personali (dlgs.n. 196/2003) con esso incompatibili. Tramite un'altra Direttiva collegata, la UE 2016/680, in aggiunta a questo nuovo regolamento, sarà applicata una disciplina speciale e in parte derogatrice per i trattamenti dei dati da parte dell'Autorità Giudiziaria e di tutte le forze di polizia; in ragione della caratteristica dell'istituto della direttiva europea tali trattamenti dei dati (Autorità Giudiziaria e forze di polizia) continueranno ad essere differenti da Stato a Stato ed oggetto di una legislazione separata nazionale.

Il paragrafo 13 delle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2018 è sostituito dal paragrafo successivo.

## 12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalità del trattamento</b> | <p>I dati personali, che l'Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modalità del trattamento</b>                                | <p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b> | <p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p> |
| <b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>     | <p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Titolarità del trattamento</b>                              | <p>Titolare del trattamento è l'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA) suo ruolo di Organismo Pagatore.</p> <p>Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia protempore.</p> <p>La sede di ARCEA è c/o la "Cittadella regionale", Località Germaneto – 88100 Catanzaro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente:<br><a href="http://www.arcea.it">http://www.arcea.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b> | ARCEA ha proceduto a designare, con Decreto Arcea n. 119 del 24 maggio 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Dott. Giuseppe Arcidiacono, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:rpd@arcea.it">rpd@arcea.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabili del trattamento</b>                           | I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’ARCEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARCEA, la Soc. SIN S.r.l., LA Regione Calabria e i Caa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diritti dell’interessato</b>                               | <p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <p>a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:funzionamento@pec.arcea.it">funzionamento@pec.arcea.it</a> con idonea comunicazione citando : Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p> |



Il Direttore ARCEA  
Dott. Maurizio Nicolai



## 13 ALLEGATI

Allegato 1 – Modello Domanda unica 2018

Allegato 2 – Guida alla compilazione della Domanda unica 2018

### Sommario

|                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 PREMESSA.....                                                                                                                                           | 1         |
| 2 Riferimenti normativi.....                                                                                                                              | 2         |
| 2.1 Base giuridica unionale .....                                                                                                                         | 2         |
| 2.2 Base giuridica Nazionale .....                                                                                                                        | 3         |
| 3 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ .....                                                                                                                           | 4         |
| 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE IN PROROGA .....                                                                                                               | 4         |
| 4.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale.....                                                                                                   | 4         |
| 4.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014 .....                                                  | 5         |
| 4.3 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi ..... | 5         |
| 5 Inverdimento .....                                                                                                                                      | 5         |
| 5.1 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, .....                                                                         | 5         |
| previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013 .....                                                                                       | 5         |
| 5.1.1 Aziende biologiche.....                                                                                                                             | 6         |
| 5.1.2 Terreno lasciato a riposo .....                                                                                                                     | 6         |
| <i>Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013.....</i>                                                                                      | <i>7</i>  |
| <i>Condizioni di deroga .....</i>                                                                                                                         | <i>8</i>  |
| <i>Prato permanente - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013.....</i>                                                                                                | <i>9</i>  |
| <i>Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013.....</i>                                                                               | <i>10</i> |
| <i>Condizioni di deroga .....</i>                                                                                                                         | <i>11</i> |



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6 Pagamento per i giovani agricoltori.....                                                                                 | 11 |
| 7 Accesso alla Riserva Nazionale .....                                                                                     | 13 |
| 8 Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6).....                                          | 13 |
| 9 Altri regimi di aiuto – Grano duro – De Minimis.....                                                                     | 13 |
| 10 Informazioni presenti nella domanda unica .....                                                                         | 14 |
| 11 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE<br>2016/679 (GDPR) ..... | 16 |
| 12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE<br>2016/679 (GDPR) ..... | 16 |
| 13 ALLEGATI .....                                                                                                          | 19 |